

(N. 967)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1955 (V. Stampati Nn. 804 e 977)

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, PASTORE e MORELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° MARZO 1955

Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1952:

« Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;

b) se dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

« Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel

testo modificato dall'articolo 2 della presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.

« L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi articoli 10 e 26 è maggiorato ai sensi del precedente articolo 3.

« La differenza fra il trattamento compless-

sivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo articolo 14.

« La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI